

350

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. gembre 1862
dal Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio*

OGGETTO

Legge Forestale

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186



2115

Firenze 18° gennaio 1863

Divisione 1^a Ufficio 3^o

N.° del Prot. Sp. 160

Prosposta a
del
Divisione 96.

Oggetto

Invio del progetto di legge
forale della legge
in stampa della Statistica
di Cortina

Adunando alla fattale richiesta,
pregiasi la scrivente trasmettere all' Illmo
Sig. Presidente della Camera di Deputati
il progetto di legge sui bonchi unitamente
alla legge in stampa relativa alla statistica
forale, e si riserva trasmettergli fra non
molto la relazione della suddetta legge.

Esiste la circostanza per profferire
con sensi della più alta considerazione

Unit. mo servo
Il Ministro
Barr

Alla Presidenza
della Camera di Deputati

Progetto
di
Legge Forestale

Legge Forestale

[Sig.ri! - L'unificazione delle leggi, da tutta riconosciuta necessaria per il Regno d'Italia, ora che il già gran numero degli stati in cui prima trovavasi diviso già non formano che una unica famiglia, esige imperiosamente che si proponga al Parlamento una legge forestale per prendere uniformi nelle diverse provincie le disposizioni legislative che reggono la coltura dei boschi; e tale è la legge che oggi presentasi alla vostra approvazione.]

Ed invero, molte e fra loro diverse sono le leggi che al di d'oggi reggono la selvicoltura in Italia, alcune delle quali sono improntate dei più larghi principii di libertà mentre altre contraggono disposizioni restrittive quant'è possibile dei diritti di proprietà dei possessori del suolo.

Egli è così che nelle antiche Provincie sono in vigore le Regie patenti del 1.^o Dicembre 1833, che concentrano in mano del governo centrale la direzione della selvicoltura e costituiscono un'amministrazione e un servizio forestale regolare. Nella Lombardia applicansi ancora le leggi italiane restrittive del 1811.

Nel Parmense vige l'editt. del 11 Novembre 1842. Nel Napoletano e in Sicilia la legge forestale è quella del 21 Agosto 1826 che regola altresì come dipendenti dalla stessa amministrazione la pesca e la caccia.

Nell'Umbria, nelle Marche, ed in una parte della Romagna serve di legge forestale un editto del Cardinale Consalvi emanato nel 1805.

Nell'isola di Sardegna l'amministrazione forestale fu stabilita e le norme della coltura dei boschi fissate con Decreto Reale del 1° Novembre 1851.

Nel Modenesi si ha un'amministrazione regolare che applica l'editto Sovrano del 17. Dicembre 1844.

Nel Bologna l'amministrazione forestale dipende dalle deputazioni provinciali e si regge secondo l'editto del Cardinale Albani del 21 Febbrejo 1829.

Nel Lucchesi si ha la legge del 24 Aprile 1839 ed un'amministrazione incompiuta.

La Toscana infine si regge con la legge del 24 Ottobre 1780 la quale accorda la più ampia libertà per la coltura e per dissodamento dei boschi.

Da molti e molti anni discusso da Accademici e da scienziati sugli effetti del diboscimento, non nulla ancora può affermarsi su d'un tale argomento ove anche varie sono le opinioni ed ognuno trova fatti più o meno certi e ben osservati per appoggiarsi, giungendo così a conclusioni perfettamente opposte. Alcuni credono che il diboscimento renda meno estremo il clima delle contrade ove praticasi che, cioè, meno freddi divengono gli inverni e meno calde le estati, altri invece che più freddo assolutamente ne risulta, a cagion d'esempio il dotto Guglielmo Libri poté per un felice accidente paragonare osservazioni termometriche antiche del Padre Rainieri con altre de' nostri tempi fatte egualmente in Toscana, e verificare le modificazioni del suo clima corrispondente ad un'epoca di gran diboscimento. Ne risulterebbe che al di d'oggi non freddi sono gli inverni, ma anche le estati. Ma d'esi ~~osserva~~ notare che le osservazioni

82
del Padre Raimieri non abbracciano che un periodo
di dieci anni, ed uno d'otto soltanto le osserva-
zioni medesime fatte all'osservatorio delle Scuole
Pie di Firenze della serie di dotte accademico
nel citato paragone. Il sig. Palacci deve invece
credere ad effetti opposti del diboschimento poichè
in una sua memoria premiata da una dotte
Accademia, asseriva non potersi più ora coltivare
gli ulivi in Toscana ove prima del diboschimento
degli Appennini prosperavano, effetto che a tutt'altre
più attribuirsi se non ad inverni più freddi,
ed aggiunge poscia che ora la Toscana va soggetta
a dilavii di temperatura prima non conosciuti.
Ma devonsi poi inammediatamente attribuire
al diboschimento le variazioni osservate nelle
temperature medie qualunque esse sieno? Altri
dotte rispondono negativamente, Paisan pensa
che di varia temperatura siano gli spazi celesti
percorsi dalla terra che qual satellite seguita
il sole nel suo riconosciuto movimento nello
spazio, ed a ciò attribuisce le variazioni che si
possono osservare nella temperatura di diversi pe-
riodi d'anni. Babinet ne trova la spiegazione
nella periodicità di certi venti regolanti che sono
freddi o temperati secondo il rombo dal quale
provengono. Ora vi sono persino dotte che
vogliono provare nel nostro emisfero boreale
un progressivo raffreddamento, e lo fanno derivare
da un accumulazione di ghiacci al polo nord,
accumulazione che si fa alternativamente per pe-
riodi di qualche decina di mille anni ora ad
un polo ora all'altro dando luogo ad un nuovo
disturbo nel momento in cui vi è disquilibrio nella massa totale

Non può esser nostro assunto di tener dietro
ai doti in simili elucubrazioni per tutto ciò
che fu detto sui calamitosi effetti del disboscamento;
basta di notare che molte sono le esagerazioni
e molte le gratuite asserzioni, sebbene poi qualcosa
di vero possa rinvenirsi fra le tante accuse che
si accumulano sui dissestamenti di boschi.

In tale stato di cose, in mezzo a tanti dubbi e a
tante diversità d'opinioni non sembra da adottarsi
il sistema centralizzatore che ~~ti~~ mette tutti i boschi
nonché l'economia della loro coltivazione, sotto
la tutela governativa; ed appare preferibile un
sistema di decentramento che lasciando grande
libertà ai proprietari di terreni boschivi accorda
alle Province di vigilare sull'esecuzione di norme
generali destinate a garantire interessi pubblici
riconosciuti.

Egli è perciò che l'art. 3. della proposta legge dichiara
libera la coltivazione dei boschi, salvo quelle ecce-
zioni che sono in seguito formulate riguardo
al pubblico generale interesse.

Parve perciò conveniente il dividere i boschi in
varie categorie per le quali la legge fatta norma
diverse.

I boschi demaniali sono messi per la loro ser-
veglianza, amministrazione, conservazione ed succe-
mento nella attribuzione del Ministero d'Agricoltura,
Industria e Commercio, perché sembra necessario
potessero diventare veri modelli di buona selvicul-
tura, ed esser quindi indispensabile siano diretti
con regole tecniche ed economiche perfette quali
possono soltanto applicarsi da un'amministrazione
speciale.

3
I boschi comunali de' corpi amministrati ed ecclesiastici sono tutelati dai consigli provinciali; e qui giova spiegare perché a tutti i boschi non siasi creduto poter estendere la libertà che accordasi a quelli i quali appartengono a privati.

L'interesse particolare è sicuro garanzia che i boschi de' privati si coltiveranno in modo da ottenere buoni prodotti, e che saranno conservati con cura. Se poi il proprietario si decide a recidere gli alberi e disporre il terreno, non può mai esser per lasciarlo incolto ed esposto a frangere in seguito alle intemperie atmosferiche.

È gli lo coltiverà e prenderà le debite precauzioni per conservare in buono stato di produzione il suo podere.

Parliamo generalmente, possono esservi nuove eccezioni, ma di queste non può occuparsi il legislatore. Riesce dunque probabile che quasi sempre il dispendio di un bosco privato aumenta il valore della produzione del suolo, e che quando ciò non fosse per avverarsi il proprietario non tarderebbe a rimboscare il terreno subito che avesse riconosciuto il suo errore.

Non così van le cose per i corpi amministrati che non sanno o meglio non possono curar l'avvicino come i particolari. Generalmente parlando quei boschi che scomparvero lasciando nudo ed improduttivo il suolo appartenevano a comuni od a corpi morali. Diversi aggiungere che in tali boschi più che altrove esistono i distruggitori, dritti di pascolo di segugato ed per quali riesce difficile di ottenere una soluzione della propiscuità attesa che gli amministratori sono simultaneamente

gli intenti che ne profittano. E qui l'interesse particolare spinge a distruggere per non appropriarsi meno. Degli altri intenti, è certo che il pascolo nei boschi distrugge molti più selve che la scure, e che i boschi comuni sono sempre mal coltivati e mai rifioriti.

Per tali boschi parve dunque utile di conservare una tutela chiaroveggente che appoggiasse sulla scienza silevica potesse curare la loro conservazione ed il loro miglioramento. Ma tale tutela non fu data al governo centrale per evitare di aver regole finanche troppo uniformi che mala si potrebbero applicare ai tanti diversi climi della varie parti d'Italia, alle tante diverse forme topografiche del suolo, ed ai tanti diversi bisogni locali.

I consigli provinciali ed i Prefetti ajutati dalle cognizioni tecniche di ingegneri ebbero l'incarico di tutelare questi boschi, ed un tale decentramento sembra dover portare utilissimi frutti, perchè le Province curano meglio i suoi interessi che una amministrazione lontana e raramente ben istruita di tutte le circostanze locali mentre non presenta il difetto del comune, ove interessi particolari fanno spesso dimenticare l'interesse generale.

Sono boschi però la conservazione dei quali può essere considerata di pubblica utilità, e questi a chiunque appartengano, devono essere protetti dalla legge e garantiti da una dannosa distruzione.

Molti di tali boschi ricevettero da' nostri padri il tanto significativo nome di boschi sacri e sacri devono pur essere per noi.

Ne soltanto di boschi ma anche di brughiere e di terreni frativi può essere riconosciuta necessaria

Coro

la conservazione e quindi doverse proibire il dissesto.

Primi fra questi terreni che la proposta legge chiama interdetti sono quei boschi che nelle montagne difendono da tremure valanghe sottoposti villaggi o aggregati di abitazioni, per quali non lasciarsi all'arbitrio del proprietario di cagionare la distruzione delle abitazioni protette e la vita degli inquilini.

Vengono poscia quei terreni che per la loro situazione pendio o altrimenti non possono essere disposti senza grave pericolo di scossoni e frane, e quelli che produrrebbero innalzamento o corrosioni sugli alvei dei corsi d'acqua, nonché quelli del dissesto da cui potrebbe derivare l'innalzamento o l'inghiottimento di fertili ed estesi terreni sottoposti.

Tutti questi terreni sono dichiarati interdetti dalla legge ed i proprietari dovranno coltivarli e conservarli secondo norme stabilite.

Non si giudica però convenientemente lasciar nel vago la determinazione di tali terreni, caso soltanto possibile che dove la legge proibisce ogni dissesto senza preventiva licenza governativa.

Per l'elenco di questi terreni interdetti ove trovansi tutti iscritti e ben limitati, e dunque necessario perché ognuno possa a priori conoscere la natura della sua proprietà, e tale elenco è ordinato dalla proposta legge.

Ma qui pure non si giudica conveniente di far compilare e studiare un tale elenco dal Governo centrale, ma bensì di affidarne la cura alle autorità provinciali che con più profonda cognizione dei siti e delle esigenze locali, meglio potranno giudicare di ciò che può risultare di un vero interesse generale, da ciò che soltanto riguar-

Verrebbe piccoli interessi part. e locali.

Anche sotto questo riguardo la proposta legge può dunque chiamarsi una legge di discioglimento.

Non sembra qui utile di discendere a trattare particolarmente di tutti gli articoli della proposta legge che chiari appariscono a chiunque voglia studiarli e rendersi conto di legami che fra loro gli uni come rendendoli l'uno dall'altro dipendenti, solo giova riassumere le idee fondamentali che direbbero la loro compilazione.

Si vuole in prim luogo una legge di libertà e questa fu lasciata intera ai proprietari del suolo, equivoqualvolta interessi superiori e generali regolarmente riconosciuti non si oppongano al suo esercizio —

Volvasi una legge chiara e precisa, che nulla lasciasse di dubbi nei doveri e nei diritti dei proprietari di boschi, nulla lasciasse all'arbitrio d'impiegati che potrebbero maleamente applicarla. La piena libertà da una parte nella cultura silvana e nel uso regolare dei terreni interdetti provengono a ciò.

Volvasi aver sparsi sul territorio del Regno eccellenti modelli di selvicoltura praticata con metodi perfezionati e secondo norme scientifiche, quali potessero essere imitati dai privati per migliorare ed aumentare i prodotti dei loro boschi. A ciò sono destinati i boschi appartenenti al Demanio, e sperando raggiungere il proposito si opo dando alla loro amministrazione il migliore argomento possibile e scegliendo a dirigerli uomini specialti dotati di riconosciuta capacità, di quali non v'è scarsità in Italia, sebbene la scienza

81
sibiana moderna sia cresciuta fra le belle
foreste che ancor conserva la Germania centrale
del Nord —

Bentley Volevasi conservare molti boschi minacciati
di distruzione dagli utenti medesimi per ingordigia
del piccolo profitto che trar ne possono col fucolo
del bestiame, e col diretto di legname ed altro.
A ciò si provvede col sottoporre alla tutela dei
consigli provinciali i boschi appartenenti ai
comuni e corpi morali, e col promovere
lo scioglimento delle promiscuità —

Volevasi infine una legge di decentramento
che lasciasse alle provincie la cura della conser-
vazione e direzione delle loro riserve territoriali,
e credesi aver raggiunto lo scopo, col conservare
soltanto al governo centrale un'alta sorveglianza
sulla buona esecuzione della legge che esser debba
col mezzo d'ispettori generali e di un consiglio
superiore forestale.

Uglio poi di notare che colla presente legge
lo Stato fare una grande economia non avendo
più a portare sul suo bilancio gli stipendi di
molti impiegati dell'attività pratica dei quali s'era
che dubitava, mentre passando questi alla dipen-
denza delle autorità provinciali, potranno meglio
essere sorvegliati e riuscirà più proficuo il
loro esercizio. D'altronde il numer. degli impie-
gati forestali deve riuscire molto minore coll'ad-
ottato sistema di libertà, che se fosse stato pre-
sunto il sistema opposto che mette il governo di
tutti i boschi sotto la tutela governativa.

In seguito allo schema di legge si dà la tabella
dei boschi dell'attuale Regno d'Italia la quale, sebbene

incompleta per la Sardegna, dimostra che questi
accusano ancora un'assai ~~grande~~ ^{estesa} vasta esten-
sione, malgrado le dichiarazioni di chi li suppone
quasi interamente distrutti; dimostra egualmente
l'importanza d'una ragionata legge forestale.

Un ultimo specchio permette di paragonare la
selvicoltura italiana con quella di vari altri
Stati Europei, e se ne possono ricavare utili ragioni
statistiche.

Sorgesi così che la superficie coltivata a bosco
paragonata a quella totale dello Stato è in centesimi
parti approssimativamente la seguente nei
diversi Stati.

Francia	17	centesimi
Prussia	23	"
Parigi	22	"
Wurtemberg	30	"
Baden	33	"
Sassonia	30	"
Stati Germanici		
Belgio	11	"
Regno Italiano	17	"

Cio dimostra che in proporzione del suo territorio
il Regno d'Italia ha una superficie di boschi
poco e poco uguale a quella che possiede la
Francia e superiore a quella del Belgio, ma
assai inferiore a quella degli Stati Germanici.
Se poi volessi conoscere qual è la superficie
di bosco che deve servire ai bisogni di un abi-
tante di questi diversi Stati si avrà il seguente
specchio —

Si ha per ogni abitante di superficie boschiva
In Francia — — — — — An. 24

Prussia	38
Baviera	53
Wurtemberg	35
Baden	38
Sassonia	21
Stati Germanici	—
Belgio	11
Regno Italiano	19

Da questo specchio si deduce che per la cultura silvana rispetto al numero degli abitanti non superiamo che il Belgio mentre siamo inferiori a tutti gli altri Stati. Questa deficienza deve essere tanto più sensibile per noi che possediamo pochissimi combustibili minerali e dove far palese l'utilità di una buona selvicoltura, pratica che solo il governo può insegnare coltivando a perfezione i suoi boschi demaniali.

Devesi però notare che il numero di abitanti per ettaro segue in certo modo una proporzione inversa di quella della superficie basata per abitante, avendo di abitanti per ogni ettaro

In Francia	66
" Prussia	60
" Baviera	60
" Wurtemberg	86
" Baden	87
" Sassonia	141
" Stati Germanici	—
" Belgio	150
" Regno Italiano	89

L'Italia viene subito dopo il Belgio e la Sassonia per il numero di abitanti relativo alla superficie, e seppur Italiano dispone di una minor quantità

di boschi che ogni Francese è altresì vero
che dov' trovare modo di sustentarsi in
minore superficie di suolo assoluta, onde
la necessità di coltivarne altrimenti che a bosco
una più grande porzione.

Una più lunga analisi di tali numeri
sarebbe superflua mentre il già detto basta
per far risultare l'importanza di una buona
legge sulla silvicoltura Italiana -

2/10/10

1

9/1

Che i ultimi tre secoli permettano di fare attese
paragone, e se ne deducano notevoli risultati.

Dallo specchio si scorge che la Toscana, ^{malgrado} da molti
anni prevalso il sistema di libertà, ha avuto

196 millesimi del suo territorio a carico, ^{mentre} ~~mentre~~

media ~~per~~ tutto il Regno italiano, nel suo insieme, non

ne possiede ^{che} 164 millesimi. Anzi la Toscana ha

proporzionalmente più barbi che tutte le altre

province italiane, eccettuate l'Umbria e le altre

che province. Da ciò si può dedurre con as-
soluta prova che le proibizioni non furono ac-
cettate a conservare baciato il terreno, e quindi la

loro inutilità con l'interesse particolare della
diocesi. ~~Tuttavia~~ gli è così che la Toscana

ha barbi quasi nell'istessa proporzione della
provincia Lombarda, sebbene in quest'ultima ~~propor-~~

sione applicato un sistema assai più liberale.

La tabella ci dimostra che proporzionalmente al suo

territorio il regno d'Italia ha una superficie di

barbi poco a poco uguale a quella che possiede

la Francia ed uguale a quella ~~della~~ Belgio ma assai

inferiore a quella degli Stati Germanici. E qui prova
rattene che in Francia il sistema proibitivo è
sempre stato in vigore, mentre più libertà regna
in Germania riguardo alle colture dei barbi. La
Francia è ora entrata in nuova ordine d'idee,
permettendo il disboscamento in certe parti del terri-
torio ed ordinando di ripiantare le falde di monti.
Tale sistema è adattato da troppo poco tempo per
poterlo giudicare nei suoi risultati.

Nella quinta colonna della stessa tabella li trovasi la superficie di bosco per ogni abitante nei diversi Stati, e se ne deduce che, per la cattana Silezia rispetto al numero degli abitanti, superiamo il Belgio, siamo quasi uguali alla Sassonia, rimanendo inferiori agli altri Stati. Tale deficienza deve essere tanto più sensibile per noi che possediamo pochi campi coltivabili primaverili, e deve mantenere l'utilità di una buona coltura primaverile, che solo il Governo può insegnare, coltivando perfettamente i suoi boschi demaniali.

Devesi però notare che il numero di abitanti per ettaro segue in certo modo una progressione inversa di quella della superficie boscata per abitante, ~~secondo~~ ~~di abitanti per ettaro in:~~

~~Francia~~	~~0,66~~
~~Prussia e Baviera~~	~~0,60~~
~~Sturtemberg~~	~~0,86~~
~~Baden~~	~~0,87~~
~~Sassonia~~	~~1,41~~

~~Altri Stati Germanici~~

come risulta dalla seconda colonna della stessa chiav. G, dal quale risulta che l'Italia non ~~subisce~~ dopo il Belgio e la Sassonia per il numero d'abitanti riguardo alla superficie territoriale, è quasi uguale al Sturtemberg ed a Baden, e supera di molto gli altri Stati. Se ogni italiano dispone di una minor superficie di bosco che ogni Francese, per esempio, è all'opposto che deve trovar modo di sostentarsi su minore superficie assoluta di suolo, onde la necessità di

cattivare altrimenti che a bacio una più
^{lunga}
~~grande~~ porzione.

Una più lunga analisi di tali norme sarebbe
 superflua, mentre il già detto basta per far val-
 lere l'importanza di una buona legge sulla
 salute pubblica, e la giustizia dei principii che
 furono norma alla compilazione di quella che oggi
 presentasi al Parlamento.

Progetto di Legge forestale

Titolo Primo Ordinamento del Servizio Forestale

Capo I

Dell'ingerenza governativa e provinciale sui Boschi.

(1)

Art. 1.

Boschi del Regno sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

È considerato bosco qualunque terreno popolato di alberi o frutici selvatici, di una superficie maggiore di mille metri quadrati, quand'anche spetti a diversi proprietari, se pure non fa parte di pubblici passeggi.

Art. 2.

L'amministrazione forestale è posta sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ^{del Consiglio} ~~delle Delegazioni~~ Provinciali.

Il primo provvede per la sorveglianza, amministrazione, conservazione

ed incremento dei boschi demaniali
e di quelli indivisi fra lo Stato, Corpi
municipali e privati; cura l'esegui-
mento della presente legge, so-
pravvedendo le operazioni delle
^{dei Consigli}
~~Deputazioni~~ Provinciali;

Questi provvedono nei limiti
indicati dalla legge alla ~~conservazione~~
^{sorveglianza} e tutela dei boschi dei Corpi
amministrati, compresi i benefici
cattedratici, ancorchè posseduti
indivisi con privati; alla ^{conservazione}
~~dei~~ boschi che la legge qualifica
interdetti; ed alla ^{salvaguardia}
~~conservazione~~ di tutte le altre proprietà boschive
eccettuate le demaniali e degli
Orini Cavallereschi.

Art. 3.

I proprietari privati amministrano
e dispongono dei loro boschi come le altre loro
proprietà; salvo il disposto
di questa legge in ordine ai
terreni interdetti.

Capo II

Dell'Amministrazione forestale

Art. 1.

Il Ministero di Agricoltura Industria e

24
Commercio amministra i boschi
dello stato e cura l'esecuzione della
presente legge per mezzo di un
Consiglio superiore forestale
~~appreso dal~~ ~~magistrato~~ ~~compo-~~
~~sto di~~ ~~Membr~~ ~~ed~~ ~~proprietari~~ ~~indi-~~
~~cati~~ ~~nella~~ ~~tabella~~ ~~A~~, ~~e per~~
~~per~~ ~~mezzo~~ ~~di~~ ~~Spettori~~, ~~Guardie~~ ~~Generali~~,
~~Alunni~~, ~~Brigadieri~~, ~~e~~ ~~Guardaboschi~~,
il cui numero, stipendio, ed in-
demnità verrà stabilito con appo-
pito Decreto Reale.

Le ~~Deputazioni~~ ^{Deputazioni} Provinciali
tutelano i boschi dei Corpi Ammi-
nistrati ed espropriati, di quelli
interdetti, e sorvegliano in genere
tutte le proprietà boschive per
mezzo di Spettori, Guardie Generali,
Alunni, Brigadieri, e Guardaboschi;
il cui numero, stipendio, e giuri-
dizione saranno ^{stabiliti} sulla proposta
~~della~~ ^{Consigli} ~~Deputazioni~~ ^{Deputazioni} ~~interdette~~,
~~e per~~ ~~mezzo~~ ~~del~~ ~~Consiglio~~ ~~fo-~~
~~restale~~, ~~stabiliti~~ ~~per~~ ~~Decreto~~ ~~Reale~~,
gli stipendi sono a carico delle
rispettive provincie e non potranno
mai essere minori di quelli determi-
nati nella tabella B.

Art. 5.

Gli Ispettori Generali fanno parte del Consiglio superiore forestale, ed oltre il dare pareri tecnico-legali in materia boschiva, hanno incarico di perlustrare, d'ordine del Ministero, le provincie per appurare l'osservamento della legge.

Seguendo l'itinerario che gli loro stabiliti annualmente dal Ministero

Art. 6.

Gli Ispettori Generali, gli Ispettori e Guardie Generali del boschi dello Stato, gli impiegati della Segreteria del Consiglio superiore forestale sono nominati per Decreto Reale sulla proposta del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

Gli Alunni, i Brigadieri, e i Guardaboschi dello Stato sono nominati dal Ministero sulla proposta degli Ispettori.

~~Consigli~~ ~~Deputazioni~~ ~~provincie~~ ~~propongono~~ ~~gli Ispettori e Guardie Generali~~

~~propongono~~ gli ~~ufficiali~~ ~~di loro~~ dipendenti, trasmettendo le relative deliberazioni al Ministero, il quale quando, conterranno nell'atto le condizioni

preveduta dalla legge, ne pro-
moverà il Reale Decreto di
nomina.

Gli Alunni i Brigadieri ed i
Guardaboschi dell' Amministra-
zione Provinciale vengono sulla
proposta delle Deputazioni
nominati dai Prefetti, previo
parere degli Ispettori Forestali.
Art. 7.

Fra due anni a far tempo dalla
promulgazione della presente
legge, nessuno potrà essere
nominato Ufficiale od Alunno
nell' Amministrazione forestale
se non avrà subito conseguito
facilevole gli esami e ripor-
tata la licenza in uno degli
Istituti tecnici di cui all' articolo
126. della presente legge.

In mancanza di allievi
negli Istituti suddetti, sarà
provisto agli impieghi vacan-
ti in via di ricorso.

Art. 8

Lo stipendio di tutti gli Ufficiali ed
Agenti forestali è soggetto alla

ritenuta prescritta per aver diritto
alla pensione di riposo sulle relative
casse.

Giudice rinvia provvedimento in
legge generale alle pensioni
degli Impiegati Civili dello Stato,
la ritenuta sugli stipendi e la
liquidazione delle pensioni pe-
gli Ufficiali ed Agenti forestali
avrà luogo giusta le basi e le
disposizioni adottate per gli Uf-
ficiali ed Agenti delle R. Foreste.

Capo III

Disposizioni correlative al Capo precedente

Art. 9

Gli Ufficiali ed Agenti dell'Amministrazione Forestale devono
nell'esercizio delle loro funzioni
portare l'uniforme prescritta
dal Regio Decreto 19. ottobre 1862,
l'Ordinamento degli Uffici
e le attribuzioni di ciascun
Ufficiale ed Agente dell'Am-
ministrazione, le norme discipli-
nari cui, secondo il grado,
devono essere sottoposti.

4
saranno determinate dal Rego-
lamento per l'applicazione
di questa legge.

Art. 10

L'impronta dei cartelli di cui
si termina l'attuale legge,
saranno usi gli Agenti forestali
sua depositata presso le Corti
d'appello.

Il Regolamento determinerà
la forma dei medesimi e il modo
di adoperarli e custodirli

Art. 11

Proprietari privati possono no-
minare guardie particolari per
la custodia del loro boschi,
senza recare impedimento alla
sorveglianza attribuita alle
Guardie dell'Amministrazione
provinciale.

A tale effetto fanno la loro
proposta al prefetto, il quale,
sentito il parere dell'Ufficio
Forestale della Provincia, no-
mina con apposito decreto il
guardaboschi privato.

La nomina di guardie forestali

fatta dal Ministro delle Cose Reali
e dagli Ordini Equestri sarà notifi-
cata al Prefetto ed all'Ufficio fo-
restale della provincia ove de-
vono esercitare le loro funzioni.

Titolo Secondo Del governo dei Boschi Comunali

Capo 1

Della ricognizione e stabilimento dei Confini
art. 12.

16

Corpi amministrati che in
forza di precedenti leggi non
avessero fatto delimitare i boschi
di loro proprietà, devono en-
tro un anno dalla promul-
gazione della presente legge
farne stabilire il confine.

In caso di negligenza gli
uffici forestali della provincia
ne daranno avviso alla Depu-
tazione, la quale in contradi-
ttorio dei possessori dei
terreni contigui vi farà pro-
cedere nei modi stabiliti dal
regolamento.

Art. 13

Le opposizioni alla limitazione
interventute entro tre mesi dalla
legale pubblicazione del processo
Verbale della medesima, saran-
no giudicate dal Tribunale
competente, quando non riesca
alla Prefettura un amichevole
componimento fra le parti.

Non essendo contestazioni,
il Prefetto, sentito la Deputa-
zione Provinciale, approva la
limitazione.

Le spese della medesima e
quelle dell'opposizione, di ter-
mini sono a carico dei pro-
prietari che concernono, e
la relativa nota approvata
dal Prefetto sarà resa esente,
e potrà essere riposta
nei modi e coi privilegi stabiliti
per le pubbliche mappe.

Capo II.

Dei piani di Economia dei Comuni

Art. 14.

Tutti i Corpi amministrati,
compresi i Benefizi ecclesiastici

amministrano i loro beni se-
condo un piano d'economia,
nel quale faranno determinate
la partizione, le raccolte, le
colture, le altre operazioni
da farsi e le norme da
osservarsi nel trattamento dei
medesimi.

Il piano d'economia è proposto
alle amministrazioni proprie-
tarie.

Art. 15

Il piano deliberato è comunicato
all' ^{Deputazione Prov. per la quale sentire il parere} ~~Ufficio Provinciale~~ ^{per che questo}
~~Della Ufficio foreste della Prov. per questo~~
non si fanno altre proposte;
deciderà definitivamente mediante
il voto del Prefetto.

In caso contrario e non ac-
cordo i proprietari le modifi-
cazioni proposte; deciderà
il ^{Consiglio} ~~Deputazione~~ Provinciale
salvo ricorso al Consiglio di
Stato, il quale, sentito il Con-
siglio forestale, deciderà inap-
pellabilmente.

Art. 16

e qualche corpo amministrato

al carico dei contraventori e
risolpe nella forma delle
pubbliche imposte;

Art. 18.

~~La Delegazione Provinciale~~
~~Amministrazione Provinciale~~
Nell'ora accio' i boschi siano
governati in coerenza al
rispettivo piano di economia,
al quale, salvi casi di urgen-
za, di cui dovra' farsi
rapporto in contraddittorio
degli Agenti forestali, non po-
tra' essere derogato, se non
se nella forma prescritta
per stabilirlo.

Art. 19

Il Regolamento prescrivea' le altre
forme ed i provvedimenti da
osservarsi nei piani d'economia.

Capo III

Del prodotto dei Boschi

Sezione prima

Del taglio del legno

Art. 20.

La specie dei tagli di boschi

e quella delle piante d'alto fu-
sto dove rigorosamente far si
giunto le previsioni dei piani
di economia e delle formalità
prescritte dalla legge 23 ottobre
1859, ne potrà far si alcun
cambiamento nella designa-
zione dei tagli, né aggiunta di
alberi, né porzione di bosco, sotto
qualsiasi pretesto.

In tal caso il deliberatario in-
correra' in una multa eguale
al triplo del valore del legno non
compreso nella vendita.

Art. 21

Il deliberatario non potrà, sotto
pena di multa esecrabile a
lire cento, intraprendere alcun
lavoro nel bosco senza averne
tre giorni prima dato avviso
per iscritto al sindaco all'uffi-
ciale forestale del circondario
ed all'Amministrazione pro-
prietaria del bosco, i quali gli
daranno in iscritto ricevuta del
l'avviso.

Art. 22.

Il deliberatario è personalmente
tenuto di qualunque contravven-
zione, mancanza di piante, ed
altro danno qualsiasi arrecato
ai boschi deliberati ed ai fitti
coerenti alla distanza di metri
cento nel tempo decorso dal
giorno da lui fissato nell'atto
di cui all'articolo precedente
per l'incominciamento dei la-
vori del bosco fino a quello del-
la ricognizione del taglio.

Art. 23.

È previsto col pagamento del tri-
buto del valore delle piante il
tagliamento di qualunque
parte di bosco non sempre
nella vendita, e quello di
piante marchiate con segni
particolari incisi nel con-
tratto per essere comprate
quando anche il deliberatario
abbia tagliato in piedi un nu-
mero eguale od anche maggiore
di piante analoghe o congeneri.
Il fatto che egli farebbe stato

autorizzato al taglio l'agente
della Municipalità forestale
non potrà esimersi da questa pena,
Art. 24

Non si potranno dal Deliberatario
eseguire o far eseguire tagli o
trasportare legname prima del
levare e dopo il tramonto del sole,
sotto pena della multa espi-
gibile in lire cento.

Art. 25
Egli è egualmente proibito sotto la
stessa pena, quando non sia
autorizzato dai capitoli del De-
liberamento di porteculiare
le piante in piedi, di sbarbi-
care e spezzare i ceppi e
quando non ne abbia rice-
vuto per iscritto la facoltà dal-
l'Agente forestale. Di accendere
fuoco nel bosco o di stabilirvi
carbonaie, tettoie, capanne, ed
altri simili ricoveri ed in ogni caso
di introdurre nel bosco legname
di altra provenienza.

Art. 26
Il taglio delle piante viventi e lo

140

sgombro dei bojoli debbono
compiersi nel termine stabilito
nei capitoli del deliberamento,
l'estrazione ed il trasporto del
legname debbono farsi per le
vie indicate nei capitoli stessi.
Il Prefetto però, sentito il Comu-
ne o l'Ufficio forestale della
provincia, potrà prorogare il
termine stabilito ed approvare
l'aggiudicazione per altre vie.

Art. 27

Quando il Deliberatario non ab-
bia nei termini stabiliti dai
capitoli sgombrato il bosco dal
legname riparatosi le vie spia-
nate, le scavature fatte per
l'estrazione delle piante, le
piagge o fossatelle carbonare
e compiuto infine qualunque
altro lavoro prescritto dai capi-
toli stessi, il Prefetto si farà pro-
cedere a cura dell'Ufficio fore-
stale ed a spese del Delibera-
tario, la nota di queste spese
sarà redatta separatamente
e ridotta colla forma indicata
all'art. 13.

Art. 28

Qualunque violazione delle condizioni
del deliberamento non punita
con pena speciale rende il delibe-
ratario passibile di ammenda.

Sezione Seconda

Della ricognizione e collaudazione dei tagli

Art. 29

Entro tre mesi successivi al termine
stabilito per lo sgombramento
del bosco, l'amministrazione fo-
restale procederà, in contraddit-
torio del deliberatario e di un
delegato dell'amministrazione
proprietaria alla ricognizione
e collaudazione dei tagli.

Se durante i tre mesi non
si è proceduto alla ricognizione
il deliberatario potrà ottenere
in mora l'amministrazione
mediante notificazione al bre-
fetto; trascorso un mese da
questa notificazione e senza
che si sia proceduto, il delibera-
tario rimane liberato.

Art. 30

Il deliberatario sarà avvertito per avviso in iscritto dall'Ufficiale forestale dieci giorni prima del giorno fissato per la collaudazione, non intervenendo il deliberatario, né facendosi rappresentare, il verbale di collaudazione si riterrà come seguito in contraddittorio.

Art. 31

Ogni qualvolta l'Amministrazione forestale nell'interesse dell'Comune od il deliberatario chiedano che nella collaudazione si abbia a procedere ad una nuova misura, si procederà a carico del richiedente, o qualora la nuova misura risulti superiore od inferiore di un ventesimo alla prima, si farà rispettivamente luogo ad incrementa o decurti, salvo quanto potrà essere disposto in proposito nei capitoli d'appalto.

Art. 32.

Entro un mese dal compimen-

Delle operazioni di collaudazio-
ne, il Comune ed il Deliberatario
potranno proporre Ricorsi al
Tribunale competente, l'annul-
lamento del verbale per difetto
di forma e per erronea enun-
ciazione dei fatti.

Nel caso di annullamento
si procederà ad una nuova
collaudazione entro il mese
successivo alla decisione del
Tribunale.

Ove entro il termine sopra
stabilito neppure delle parti
abbia chiesto l'annullamento
del verbale di collaudazio-
ne, e risulta che il Delibera-
tario non adempito a tutti
gli obblighi del contratto il
Grefetto lo dichiarerà liberato.

I termini stabiliti per la
collaudazione, quando la stagione
od altre circostanze la rendano
troppo difficile, potranno essere
prolungati dal Grefetto.

112

Sezione terza
Della raccolta dei prodotti secondari e della
estrazione delle gomme ed altri oggetti nei boschi
Art. 33.

Le piante atterrate dal fuoco, il legna-
me morto, secco, o giacente al
fuoco si raccogliera' nel modo
che sara' proposto dal Consiglio
comunale ed autorizzato dal-
la Deputazione provinciale
dopo sentito l'Ufficio forestale
operando le cautele dal
medesimo ordinate.

I contravventori soggiace-
ranno alla pena di lire mille
e dieci per ogni raccolta ed
estrazione non autorizzata
e per ogni contravvenzione
alle condizioni prefette.

Art. 34

È vietato raccogliere od alienare
nei boschi comunali prodotti
secondari come cortecce,
foglie verdi, orecchie, ghiande
ed altre semienti erbe, stoppe
ginepro ed altri suffrutii ed
erbacci, resine, pucchi, torbani,

se non se nel tempo e luogo
stabiliti nel piano d'economia
o nel modo proposto dal Consi-
glio Comunale ed autorizzato
dalla Deputazione Provinciale,
che non lo emanerà che dopo
sentito l'Ufficio forestale, ordi-
nandovi le cautele che giudi-
cherà opportune.

La raccolta e la vendita dei
prodotti secondari non pres-
tabilita nel piano d'economia
si farà dietro proposta dei
Consigli Comunali ed appro-
vata dalla Deputazione Pro-
vinciale nel modo sopra indicato.

L'estrazione illecita dei prodotti
secondari ed ogni contraffazio-
ne al Decreto della Deputazione
è punita con pena di L. 200.

Art. 35

Le Amministrazioni comunali non
possono ordinare né permettere
l'estrazione delle polle dei ciottoli,
della sabbia e d'altra materie
nei boschi senza l'autorizzazio-
ne della Deputazione Provinciale.

Da concedersi dopo il parere del
Consiglio forestale e mediante
le opportune cautele.

Chiunque procede senza la
prestita autorizzazione al-
l'estrazione dei prodotti speci-
ficati nel presente articolo
incorre in una pena eguale
al triplo del valore di tali ma-
terie, oltre l'obbligo di mettere
il bosco nel pristino stato.

Ogni contravvenzione alle
condizioni stabilite dal Decreto
della Deputazione Provinciale
è punibile con un ammenda
da 10 a 50.

Sezione Quarta Del Fucolo Art. 36

Non può esercitarsi il fucolo
nei boschi comunali se non
prima stato dichiarato libero con
Decreto della Deputazione Pro-
vinciale nel modo che verrà
prestito dal regolamento.
Qualunque infrazione al

Decreto della Deputazione e
punito con un ammenda di
L. 1. a 10.

Art. 37.

Il pascolo delle capre non può
essere autorizzato che nei
luoghi comuni nei quali la purganza
dei pascoli, il poco valore del
legname, la natura e l'età
delle piante lo consigliano.
L'autorizzazione è concessa
dalla Deputazione nel modo
che verrà ordinato dal Re-
golamento e dietro paga-
mento di una somma determina-
ta dal Consiglio Comunale e
approvata dalla Deputazione.
Le contravvenzioni al decreto
della Deputazione sono punite
come il pascolo illecito.

Sezione Quinta.

Delle assegnazioni dei prodotti dei boschi comunali in
favore degli abitanti del Comune.

Art. 38.

Comuni che vorranno assegnare
ai loro amministrati, o ripartire

1321
in natura fra loro qualche
prodotto dei boschi di loro pro-
prietà, dovranno ottenerne
l'autorizzazione dalla Diputa-
zione Giovinale, la quale
l'accorderà ~~per il~~ ~~l'ufficio~~ fo-
restale, giusta le norme che sa-
ranno prescritte nel regolamento.

Coloro che per aver la suddetta
autorizzazione si facessero lecito
di recidere, sia anche per uso
proprio che per essere distri-
buite agli abitanti del Comune
incorreranno nella penale di L. 15.000.

Art. 39.

La distribuzione della legna da
fuoco non sarà autorizzata se
non se sopra una domanda
del Consiglio Comunale corre-
data dallo stato dei capi di
casa che debbono partecipare
alla relativa distribuzione.

Il taglio deve essere eseguito
per mezzo di appalto od anche
a trattativa privata, previa
l'appropriata autorizzazione.

La spesa sarà ripartita fra

i partecipanti con ruolo approvato dal Prefetto.

Le contravvenzioni al decreto della Deputazione sono soggette alla pena di cui all'articolo precedente.

Sono inoltre applicabili all'appaltatore del taglio le pene stabilite per i deliberatari dei tagli dei boschi di cui nella sezione prima di questo capo.

Art. 40.

Gli altri prodotti secondari non possono distribuirsi fra gli abitanti, salvo che ne sia riconosciuta la convenienza nel piano d'economia o da una successiva deliberazione del Comune da approvarsi dalla Deputazione, sentito l'Ufficio forestale, e redatta e pubblicata a norma del regolamento.

L'esplorazione illecita di detti oggetti ed ogni contravvenzione al decreto della Deputazione è punita coll'ammenda di L. a 10.

Art. 41.

Non può ammettersi la generalità degli abitanti al popolo nei borghi comunicati, se non è stato dichiarato libero con decreto della Deputazione Provinciale o mente dell'articolo 36 della presente legge.

Il popolo non autorizzato o qualunque infrazione al Decreto della Deputazione sarà punito con ammenda da L. 1. a 10.

Capo IV

Delle servitù e diritti d'uso nei borghi comunali.

Art. 42.

Finò a tanto che non saranno legge vincolati i borghi da ogni e qualunque servitù, i diritti d'uso saranno regolati colle seguenti disposizioni.

Art. 43.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge coloro che pretendono aver diritti d'uso, devono, sotto pena di decadenza dall'esercizio di essi diritti, farne

Dichiarazione alla Deputazione
Provinciale accompagnata dai
titoli giustificativi.

Art. 44.

La Deputazione, sentito il Comune
proprietario, e riconosciuti suf-
ficientemente provati i diritti,
ne dichiara libero l'esercizio
con apposito Decreto.

Ove non creda sufficienti le
addotte giustificazioni, rimar-
da fuori il Tribunale compe-
tente il ricorrente, il quale dovrà
iniziare il giudizio nel termine
di tre mesi; potra' intanto la
Deputazione ricibirne l'esercizio.

Art. 45.

I diritti d'uso s'intendono ristretti
al reale bisogno degli utenti,
ne può mai permettersene
l'esercizio in modo da dan-
neggiare la riproduzione del
bosco od assorbirne la maggior
parte del prodotto.

Coloro che non si conformano
alle disposizioni della Deputazione
s'intendono decaduti dai loro diritti.

la decadenza e' pronunciata dal tribunale.

Art. 46.

Doni immuni non si possono acquistare diritti d'uso se non per concessione espressa approvata per legge.

Art. 47.

Comuni possono affrancarsi da qualunque diritto di pascolo, legnare o raccogliere altri prodotti, del diritto d'uso di legna o legname, l'affrancamento si fa mediante cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco gravato della servitù; per gli altri diritti l'affrancamento ha luogo mediante il pagamento di un indennità che in caso di contestazione e' arbitrata dal tribunale.

Art. 48.

La porzione di bosco da cedersi in proprietà e' determinata sui titoli costitutivi dei diritti da affrancarsi avuto riguardo, ai reali bisogni degli utenti, al valore e condizione del bosco.

È annesso come equivalente al
titolo la prova del possesso trenten-
nario pacifico e continuo.

I titoli costitutivi dei diritti
non accompagnati dal possesso tren-
tenario presunto prescritti.

L'affrancamento dei diritti d'uso
non può essere richiesto dagli utenti.

I tribunali giudicano su qualunque
controversia potesse nascere sul di-
ritto di un maggiore o minore
appoggio: prima di demandare
la questione ai tribunali, il Prefetto
farà un tentativo di amichevole
componimento.

Art. 19.

I provvedimenti per l'esercizio dei
diritti d'uso ricompresi sono fatti
annualmente o per biennio dal-
la Deputazione Provinciale,
previo il parere dell'Ufficio fore-
stale; in proporzione della con-
sistenza o del reddito dei boschi
ed in modo da sopprimere soltanto
agli stretti bisogni dell'utenza.
Il modo di procedere e le formalità
da compiersi sono stabilite dal rego-
lamento.

Art. 30.
Il taglio o l'estirpazione del legna
senza l'adempimento delle for-
malità sopra prescritte è pu-
nito colla pena eguale al dop-
pio valore del legna tagliato
o esportato; la contravvenzione
alle norme stabilite dalla De-
putazione Provinciale è punita
coll'ammenda da L. 10. a 30.

Art. 31.
Le disposizioni dell'art. 30 sono applli-
cabili agli utenti del diritto di
pascolo. I medesimi non potran-
no godere di tale diritto, se non
che per capi destinati ad uso pro-
prio od alla coltura dei loro beni.

Titolo Terzo Disposizioni relative ai boschi spettanti allo Stato ed altri Enti Morali

Art. 32.
Le disposizioni del titolo precedente
sono applicabili ai boschi spettanti
allo Stato, compresi quelli destinati
alla dotazione della Corona, a
quelli degli Ordini Lucallereschi,

Dell'Economato Generale della Cassa
Scelleggiativa degli Stabilimenti pubblici,
Delle Opere Pie, Dei Benefizi e
Degli enti morali civili ed ecclesiast.
ci salvo le eccezioni seguenti,
Art. 3.

Il governo e l'amministrazione
dei luoghi demaniali, ^{esclusi quelli indistinti} entra nelle
attribuzioni del Ministero di Agri-
cultura Industria e Commercio,
il quale provvede in ordine
al piano di economia, alle spese
relative all'amministrazione e
custodia ed all'affrancamento dei
diritti d'uso.

I luoghi dello Stato devono essere
tenuti quali luoghi modello,
ed occorrendo di provvedimenti,
provvedimenti o rinnovamenti,
non compresi nei piani d'econo-
mia e' necessaria l'autorizza-
zione concessa per Decreto Reale
sotto le pene portate dall'art. 17.
Le attribuzioni della presente
legge conferite alle Delegazioni
Provinciali in ordine ai luoghi
comunali sono concentrate nel

Albano

Ministero di Agricoltura Industria
e Commercio, per ciò che concerne i
boschi dello Stato.

Art. 54

Quanto ai boschi posseduti dalle Liste
Civile o dagli Ordini Cavalleschi
è provveduto e per i piani d'econo-
mia da farsi in base a questa
legge, e per le spese di affranca-
mento, e pel dispendimento o
di boscamiento non ordinato nel
piano d'economia, con appositi
Decreti Reali.

Art. 55

Per ciò che concerne i boschi
degli altri enti morali di cui
all'art. 52, sono soggetti alla
vigilanza delle Deputazioni
Provinciali ove la legge non
disponga altrimenti.

Titolo Quarto

Disposizioni speciali per boschi privati
art. 56.

Le Disposizioni degli articoli 47 e 48
relativi all'affrancamento dei
diritti d'uso sono egualmente

applicabili ai boschi dei privati.

Quando il diritto di estrazione di legname in un bosco di proprietà privata appartiene ad una comune o frazione di Comune saranno applicabili per l'esercizio di tale diritto gli art. 43, 44, 45, 47.

La Deputazione in tutti i provvedimenti che darà in questo caso, dovrà sentire il proprietario del bosco; e la deliberazione e l'esecuzione del taglio avranno luogo altresì in di lui contraddittorio.

Titolo Quinto
Disposizioni comuni a tutti i boschi di
pertinenza sia pubblica che privata.

Capo I

Dei terreni interdetti alla coltura

Art. 57.

I boschi ed i terreni sodi ed incolti, qualunque non boscati, che per la loro situazione non possono venire boscati né dissodati senza pericolo di dar

cagione a precipitamenti, fra-
ue, valanghe, innalzamento di
alvei, o corruzione di fiumi,
torrenti, e rivi con grave
danno della sotto stante con-
trada, faranno riconosciuti
ed intercetti ad ogni altra
coltura fuorchè la forestale
^{od altra equivalente per ovviare i pericoli sopraccennati}
e farà provveduto alla loro
conservazione secondo le
norme infrastabilite.

Art. 58.

In ogni provincia la Depu-
tazione provinciale ac-
certate con apposita inchiesta
le circostanze dei luoghi,
farà deservire questi terre-
ni in apposito elenco per
ciaschedun Comune.

L'inchiesta sarà fatta
dall' Ufficio forestale ^{della Prov.} col
concorsu, ove più d'uopo
degli Ingegneri, in contraddit-
torio delle autorità commu-
nali e delle parti interessate.

Gotranno essere tenuti
a concorre all'inchiesta

ed alla formazione dell'elenco
co' gli ufficiali preposti
alla conservazione del
cadastro.

Art. 59.

Questo elenco verrà pubblicato
nei luoghi e tempi prescritti
dal regolamento convinto
a chiunque di fare le
sue opposizioni entro 15
giorni dall'ultima pub-
blicazione.

L'elenco stesso unitamen-
te al verbale d'inchiesta ri-
marrà esposto dal dì della
pubblicazione fino alla fine
del termine per l'opposi-
zione, affinché ognuno
possa prenderne cognizione.

Art. 60.

La Deputazione pro-
vinciale provvede me-
diante decreto, e rende
esecutoria l'interdizione,
dopo aver ordinato i con-
plementi d'inchiesta che
siano opportuni.

Art. 61.

Contro i Decreti di cui nel
l'articolo precedente, gli
interessati possono ricorrere
al Consiglio di Stato il
quale statuirà definiti-
vamente, sentite le offer-
vazioni del Consiglio go-
vernativo e quello dei Lavori
Pubblici occorrendo, e
previe quelle visite e
ricognizioni che crederà
del caso.

Il ricorso al Consiglio di
Stato non ha effetto so-
spensivo della Decretata
interdizione.

Art. 62.

Le proprietà interdicte sa-
ranno governate secondo
un piano di economia
stabilito per eachidura
di esse a cura dell'Am-
ministrazione forestale
e decretato dalla De-
putazione Provinciale
Dopo aver sentito i

proprietari ed ove occorra
l'ufficio del Fisco.

Non potrà recarsi alcuna
modificazione al piano d'econ-
omia per non nelle forme
con cui è stato stabilito.

In questo piano saranno
prescritte le cautele da
osservarsi quando occorra
di smuovere il terreno,
farvi piani, tagliarvi pian-
te, impedirsi o farvi
il corso naturale delle
acque, e di esercitarsi il
pascolo.

La trasgressione di queste
cautele sarà punita
con una multa esten-
sibile a lire 500 oltre la
perdita del legname
e degli altri oggetti estratti
e l'obbligo di ridurre le
cose, per quanto sarà pos-
sibile, nel pristino stato.

Per ciò che concerne
l'esercizio del pascolo, la
trasgressione sarà punita

70

per ogni capo di bestiame
secondo l'art. 80.

Art. 63.

Quando nei siti sottoposti all'in-
terdizione si trovano terreni
già disposti e destinati
all'agricoltura propriamen-
te detta, i proprietari di
questi, sull'istanza della
Amministrazione forestale
o di quella del Genio, po-
tranno essere dalla De-
putazione provinciale
obbligati a porre ripari
con muri a secco od al-
tre opere d'arte agli
proscioglimenti, corroni
d'acqua od altro in cui
sono soggetti, sotto pena
di vedere inibiti gli
~~stessi terreni e sottoposti~~
~~ad un piano di esenzione~~
secondo l'articolo 62.

Ove giustizia lo esiga,
potrà la Deputazione
Provinciale nei modi sta-
biliti dalle vigenti leggi

di veder prese le misure più convenienti
per ovviare ai pericoli di cui sopra

far procedere all'appropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

Il carico dell'indennità sarà ripartito secondo le regole e colle forme che si osservano in ordine alle spese afferenti ai partecipanti dei consorzi obbligatori per lavori di pubblica utilità.

Art. 64

Quando per opere riparative o conservative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo vengono effettivamente a cessare le cause per cui un terreno è stato iscritto nell'elenco degli interdetti, il Prefetto, od in caso di contestazione il Consiglio di Prefettura potranno ordinare la cancellazione e lo svincolamento sentito prima l'Ufficio Forestale e quello dei Lavori Pubblici.

Capo Secondo
Dei Boschi Novelli

art. 65.

Terreni che attono la loro
situazione non possono a
termini di questa legge
venir dissodati, o che per
un altro motivo qualunque
non sono soggetti d'altra
coltura, faranno esenti
quando vengano ridotti a
bosco dall'imposta prediale
per 30 anni a partire
dal terzo dopo la semina-
zione ed il piantamento.

L'esenzione sarà accor-
data quando al finire del
terzo anno il bosco sia ri-
compiuto in istato soddi-
facente, con che pure
da questo momento sia
appoggato, qualunque
sia la situazione ed
il proprietario, alla vigilanza
dell'amministrazione fo-
restale, e sia governato

con norme da stabilirsi di
concerto tra il proprietario
e l'Ufficio forestale coll'ap-
provazione della Deputazione
Provinciale.

Capo terzo
Disposizioni diverse di polizia

Art. 66.

E' vietato di accendere fuoco
di bruciare le stoppie nei
campi e formar debbi ad
una distanza non minore
di 150 metri dai boschi
sotto la pena di L. 20 a
50 per fuoco ed incendio
delle stoppie e di L. 1. per
caduna debbio oltre le pene
stabilite nel codice penale
nei capi d'incendio.

Non pertanto la Depu-
tazione Provinciale, sentito
l'avviso dell'Ufficio forestale
puo' permettere l'accensione
del fuoco ed i debbi con
suo decreto, o quella delle

Stoppie con regolamento ap-
provato per Decreto Reale
ad una distanza minore
della sopra stabilita pre-
scrivendo le opportune
cautele, l'infrazione delle
quali sarà punita con
una ammenda di L. 10.
a 50.

art. 67.

Non si possono stabilire car-
bonaie, fornaci d'acque,
gesso, mattoni, stoviglie
e simili, fabbriche di
pece, catrame, nero di fa-
mo, di potassa, d'altre
o forni per cui è necessa-
ria una copia con-
sumazione di legna, né
stabilire per oggetto di
commercio, magazzini o
depositi di legname d'ogni
sorta, opifici per segare
e preparare legname
ad una distanza minore
di due chilometri senza
l'autorizzazione della

Deputazione Provinciale, la
quale non la potrà concedere
che sentite le Amministrazioni
Comunali e l'ufficio
forestale della Giurisdizione.

Il Decreto di autorizza-
zione contenga le condizioni
e cautele che faranno
giudicate opportune tanto
nell'interesse del pubblico
e della conservazione dei
boschi quanto per impedire
la acquisto o ricettazione
di legname derubato.

Le contravvenzioni a
questo articolo ed alle
condizioni portate dal
Decreto della Deputazione
Provinciale faranno punte
con una multa di L. 50.
o 100, oltre la immediata
demolizione degli edifici
Art. 68.

L'esperto dei magazzini,
edifici, fornaci, forni
d'ogni sorta, di cui nei
precedenti articoli s'è ve-

tenere un registro affogato
e ordinato in ogni pagina
dal sindaco, in cui si deve
registrare ogni giorno il nome
delli introduce ed esprime
legname, la specificazione,
provenienza e destinazione
del medesimo.

Questa contravvenzione a
questa disposizione è
punita colla multa
di lire 51 a 200.

Nelle ore in cui detti
stabilimenti sono aperti
al pubblico possono es-
sere visitati dagli agenti
forestali i quali potranno
farvi presentare il detto
registro ed accertare tutte
le contravvenzioni che si
fessero, come ai pre-
cedenti articoli.

Quando detti stabilimen-
ti sono chiusi, gli agenti
forestali devono richiedere
prima d'introdurvi l'as-
sistenza del sindaco locale,

Ogni opposizione a tale
vite od il rifiuto della pre-
sentazione del registro è
punita colla multa
di L. 51 a 200.

Art. 69.

Le fornaci, fabbriche, magaz-
zini od altri edifici già
stabiliti al tempo della
pubblicazione della presente
legge ad uso distanti
dai boschi minore di
quella prescritta,
sono conservati, purché
se ne faccia la dichiara-
zione alla deputazione
provinciale fra tre mesi
dalla pubblicazione e
si osservino le disposizio-
ni dell'art. 67.

Capo Quarto
Devastazione dei Boschi

Art. 70.

Colui che senza averne il
diritto avrà tagliato od

esportato piante deplivate
a crescere in albero, op-
pure le avrà danneg-
giate in guisa da farle
perire incorrerà nell'am-
menda di d. 1 a 5 per
ogni pianta la cui cir-
conferenza sia minore
di 50 centimetri; in
quella di d. 1 a 50 se
la circonferenza della
pianta sia da 50 centi-
metri ad un metro; e
nella multa di d. 5 a 3
250 per ogni pianta del-
la circonferenza supe-
riore ad un metro;

La circonferenza si
misurerà all'altezza di
un metro. Tra terra.
Se l'albero sarà stato
squadrato, la circonfe-
renza ne sarà raggiunta
a quella del ceppo; quan-
do anche il ceppo fosse
pompato, la circonfe-
renza dell'albero squadrato

verrà determinata aggiun-
gendo, nel quinto alio di
sommone totale delle
quattro facce, se non
vi sarà né ceppo né
tronco, il tribunale giu-
dicherà secondo le risultan-
ze degli atti processuali,
Art. 71.

Per il taglio o l'esportazione
della pianta governata
al codice la pena sarà
di L 10 a 30 per ogni
tratto, carretta o traino
di legno, di L 5 a 15 per
ogni carico di bestie da
soma; di L 2 a 6 per
ogni carico da uomo.

L'appropriazione dei
ceppi è punita collo
pena di L 5 a 50 per
ceppo.

Art. 72.

Le pene sovra stabilite per
l'esportazione di piante
o di ceppi sono aumen-
tate del doppio, quando

28

L'esportazione di piante
già cominciata sotto
giudicamento delle
piante dei ceppi e
coll'uso di seghe:

Art. 73.

Esportazione

Chiunque sparga dal
piolo dei bozoli e porti
via da essi pietre,
piombo, minerale, ferro
zolle, torbi, criche, gi-
nepre, orbaggi, foglie
stardi o penne, concime
ghiaie, faggioli ed al-
tri frutti o semenze dei
bozoli, incorrerà in una
pena eguale al triplo
del valore di tali materiali.

Art. 74.

Chiunque si approprierà
alberi abbattuti dal vento
o legnami tagliati da
altri in contravvenzione
sarà punito come se gli
avere recisi egli stesso.

Chiunque porterà via
dai bozoli altri ceppi

suorti già giudicati incorre-
rà in una pena eguale
al valore dei colpi.

Art. 38.

Se il taglio o l'appropriazione
della legna sono com-
messi da una persona
portante armi proprie
od apparenti, o da due,
una delle quali sia ar-
mata, la pena sarà
del carcere non minore
di un anno.

Se il taglio o l'appropri-
zione della legna sono
commessi in riunione
di tre o cinque persone
la pena sarà del carcere
di tre mesi.

Se la riunione è di
cinque a dieci persone
la pena sarà il carcere
da uno a tre anni.

Se il numero dei col-
pisti è maggiore di
dieci la pena sarà di
tre a 5 anni di carcere.

La pena sarà nei detti
casi di esportazione, quando una
o più delle persone
riunite già munite
d'armi proprie ad ap-
parenti.

Art. 76.

La ribellione è punita
a termini delle leggi
penali comuni.

Art. 77.

In tutti i casi previsti dalle
precedenti disposizioni,
le seghe, falci, furi, ed
altri simili strumenti,
di cui i colpevoli o loro
complici fossero muniti,
s'annoverano confiscati, ove
pure i condannati ne
abbiano la proprietà.

Art. 78.

Coloro che sono già stati
condannati per taglio ed
esportazione di legna
nei boschi, se vengono
trovati in essi muniti

ii seghe, falci, pcuri, od altri
simili istrumenti fuori del
le strade ordinarie e senza
poterne addurre giusti
motivi riconvercano nella
pena di lire 10 a 50 ol-
tre la confisca di tali
istrumenti, e termini del
l'articolo precedente.

Chiunque già condannato
per taglio od esportazione
di legno venne trovato
provisto di legname a
distanza minore di due
chilometri dai boschi
sarà punito come reo
di appropriazione indebita
dello stesso legname a
meno che ne provasse
la giusta provenienza,
Art. 79.

Sull'istanza o col consenso
della maggioranza dei
Comuni d'una valle,
potrà essere sancito per
decreto Reale e reso ob-
bligatorio in tutta la valle

276
Il regolamento che affeg-
getti a giustificazione del-
la legittima provenienza
il legname esportato dal-
la valle Stessa.

Art. 80.

I proprietari di animali
trovati di giorno al pascolo
nei boschi altrui saranno
condannati ad una pena
Di L. 1. per ogni porco
pecora o montone.

Di L. 2. per ogni cavallo
o altra bestia da soma.

Di L. 3. per ogni capra
bue vacca o vitello.

La pena sarà triplicata
se i boschi avranno me-
no di 10 anni compiuta-
ti dalla seminazione,
piantazione, o dall'ultimo
taglio.

Sono inoltre applicabili
a tutti i boschi le dispo-
sizioni dell'articolo 37
di questa legge quanto
al pascolo delle capre.

Il giudice avrà facoltà
di diminuire le pene
quando non rigatti solo
o colpo grave

Art. 81.

Se persone le cui vetture,
bestiami od animali da
soma o cavalcature
saranno trovati nei bo-
ghi fuori delle strade
e putieri ordinari, sa-
ranno condannate;

Per ogni vettura alla
pena di L. 20 nei boghi
di meno di 10 anni. E si
computarsi come all'arti-
colo precedente; e di L. 10
in quelli di 10 e più anni.

Per ciascun capo di be-
stie sciolte, alle pene
fissate nel capitolo indebito.

Capo Quinto V.

Delle pene e condanne in generale

Art. 82.

Nei reati puniti con pene

corporali la recidività
è regolata e punita a
termini delle leggi pe-
nali comuni.

Nei reati puniti con
pene pecuniarie, i re-
cidi vi sono condannati
al doppio della multa
od ammenda. Oltre
a questa pena, si potrà
anche, secondo la gravità
dei casi, pronunciare quel-
la del carcere non ec-
cedente sei mesi.

Sono recidivi coloro che
nei due anni antecedenti
posserono condannati,
o fecero oblazione per
un'infrazione alla pre-
sente legge.

Art. 83.

Le pene pecuniarie sa-
ranno raddoppiate, quan-
do i fatti che vi hanno
dato luogo, fossero stati
commessi nell'intervallo
che corre da un ora dopo

il tramonto ad un ora pri-
ma della levata del sole;

art. 81.

Riguardo alle restituzioni, al
risarcimento dei danni,
alla riscossione delle spese
di giudizio, delle pene
pecuniarie e confisca-
zioni, alla prescrizione
delle pene e delle azioni
penali, alla responsabilità
civile del padre del ma-
rito del tutore e dei
padroni si osserverà il
disposto dalle leggi pe-
nali comuni.

Capo Setto Della Procedura

art. 82.

Per fatti puniti a tenore
di questa legge con
pene corporali o pe-
cunarie, la competenza
è regolata dalle leggi
di procedura criminale;

Janoni

Art. 86.

L'Amministrazione forestale
è specialmente incaricata
di promuovere l'accer-
tamento e la repressione
delle infrazioni alla
presente legge, senza
pregiudizio del diritto
che appartiene al
pubblico Ministero.

Art. 87.

Le infrazioni si accertano
per mezzo di verbali
degli agenti forestali e
delle guardie particolari
e negli altri modi pa-
rabiliti dalla legge di pro-
cedura criminale per
l'accertamento dei reati.

Art. 88.

Gli Agenti forestali sono
tenuti di effettuare
processo verbale in carta
libera di ogni infra-
zione di questa legge
dopo che viene a loro
cognizione.

Il verbale deve essere scritto dagli Agenti, e contenere:

1.° L'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si è formato;

2.° Il nome, la qualità e residenza dell'estensore del verbale;

3.° Il giorno e luogo in cui l'infrazione è seguita, quelli in cui è stata scoperta, con tutte le circostanze alla medesima relative;

4.° La designazione degli oggetti che si fossero sequestrati;

5.° La stima dei danni arrecati nei luoghi;

6.° Il nome, la qualità ed il domicilio dell'imputato e le di lui osservazioni ovvero il suo rifiuto di rispondere;

7.° La sottoscrizione degli estensori del verbale e dell'imputato, o la dichiarazione

21 90
Si non sapere. o di non
volere sottoprivere.

Art. 89.

Il Verbale sup' est. deve
avverarsi dagli estensori
con giuramento fra le
48 ore successive avanti
il Giudice del luogo od
il sindaco del Comune
in cui è seguita l'infra-
zione.

Sono i verbali degli
Ispettori e Guardia Generali
poco usati dall' ammi-
nazione.

Art. 90.

Gli agenti forestali debbono
sempre sequestrare gli
oggetti della contraven-
zione, i bestiami e gli
istumenti che servono
a commetterla, e le
armi di cui sono mun-
iti i contraventori.

Art. 91.

Possono anche gli agenti
fare perquisizioni nelle

case e nei luoghi chiusi sem-
pre che abbiano grave
motivo di credere di tro-
varvi legnami tolti in
contravvenzione, ed oggetti
atti alla prova delle in-
frizioni; non debbono gli
agenti nelle perquisizioni
farli assistere dal Giudice
o dall' ufficiale preposto
alla pubblica sicurezza
o dal sindaco o da uno
dei consiglieri comunali,
i quali non vi si potranno
rifiutare.

Di queste perquisizioni
debbono sempre gli Agenti
esporre processo verbale
che sarà inoltre sotto-
scritto dal funzionario
che vi avrà assistito ed
in caso di rifiuto, se ne
farà menzione.

Art. 92.

Correndo agli Agenti di
sorprendere persone in
flagrante reato, debbono

Arrestarle, se trattasi di reato punito con pene corporali, o di persone dagli stessi agenti non conosciute, salvo il caso che siano più persone degne di fede e note agli agenti forniscano le necessarie indicazioni circa le persone sorprese nel reato.

Art. 93.

Nel termine prescritto per l'appurazione del verbale ed in caso di arresto degli imputati, subito dopo la formazione del mandamento, debbono gli agenti forestali preportare al giudice, e nei luoghi ove non risiede il giudice, al sindaco, l'arrestato e le cose sequestrate.

Quelle però di difficile trasporto, possono depositarsi presso persona responsabile.

Art. 94.
I funzionari indicati nell'articolo precedente, dopo sentito l'arrestato, sui fatti contenuti nel verbale, debbono metterlo in libertà. Tuttavia che trattasi di persona congiunta o che presti cauzione.

Quando gli imputati non realmente riponibili o prestano cauzione, possono anche i predetti funzionari far rilasciare i vestimenti ed attrezzi sequestrati dal loro plettanza e non soggetti a confisca previa ricognizione e perizia dei medesimi. Da farsi in contraddittorio degli Agenti forestali avanti il giudice o sindaco per mezzo di perito da scegliersi ove si possa nel luogo del sequestro.

Art. 95.
Dopo cinque giorni dal

123 92
sequestro di bestie, non
comparendo alcuno a re-
clamarli, o non prestando
cauzione, il Giudice e' auto-
rizzato ad ordinarne la
vendita all'asta pubblica.

Il prezzo della vendita,
dedotte le spese del se-
questro, della custodia e
degli incanti fatti dal
Giudice, e' tenuto in de-
posito dal Segretario del
Giudice, fino alla senten-
za definitiva.

Art. 96.

Per le visite, perquisizioni
e sequestri, gli Agenti fo-
restali potranno richie-
dere il concorso della for-
za pubblica, rivolgendosi
all'Autorita' competente.

Art. 97.

Il verbale esposto nell'art. 90
prezitto all'articolo 90
da un Ispettore o da un
Guardia Forestale per un
infrazione punita con

pena pecuniaria, fa fede in
giudizio fino ad iscrizione in
falso dei fatti materiali
relativi alle infrazioni
che l'esperto del verbale
dichiara aver riconosciuto.

Fa anche fede in giu-
dizio fino ad accusa di
falso il verbale esteso da
due agenti di grado infe-
riore, al giuramento o
da un solo di tali agenti
col concorso di un testimo-
nio che apponi con
giuramento il verbale, se
trattasi di contravven-
zioni punite con pena
non maggiore di lire
cento. Se la pena escede
tal somma e se il ver-
bale è esteso da un solo
agente senza il concorso
di un testimone è an-
nessa la prova contraria.

In tutti i casi è riserva-
to all'acquisito ogni mo-
tivo di ricusazione legale

contro gli esponenti del
verbale di qualunque
grado pieno e contro i
testimoni nel verbale
interventuti.

I Verbali estesi dalle
Guardie particolari garan-
no fede fino a prova
contraria, purché la
pena della contra-
venzione non eccedi le
lire cento.

Art. 98.

Nei casi previsti dall'arti-
colo precedente l'impu-
tato sarà ammesso a
sottoministrare la prova
contraria sempre quando,
oltre la multa, sarà
istanza per l'applicazione
in via principale della
pena del carcere.

Art. 99.

Riguardo ai fatti attestati
nei verbali facienti fede
fino ad iscrizione in
falso, non è ammessa la

prova contraria, salvo il
procedimento per l'ipri-
zione in falso, come è
stabilito nella legge di
procedura criminale,
Art. 100.

Il condannato in contumacia
fara' ammesso ad ascriver-
si in falso odio il termine
utile per fare opposizione
alla sentenza contumaciale.
Art. 101.

Se l'iprisione in falso non è
promossa da tutti gli
imputati condannati
 nello stesso verbale, con-
tinuera' il medesimo a
far fede contro quelli
che non concorsero a
promuoverla per quei
fatti, che fossero di-
stinti e separati da
quelli, per quali vi fu
iprisione in falso.
Art. 102.

Se il verbale è formato con-
tro varie persone, cui

7
sengano imputate. Diver-
se infrazioni commesse
separatamente, ha la
stessa forza. Abilita
dall' articolo 99 per
ciascuna infrazione che
non porti una multa
maggiore di L. 100, qua-
lunque sia la somma
a cui ammontano in
complesso le pene delle
infrazioni riunite.

Art. 103.

Quando il verbale non
riunisce i requisiti pre-
scritti dagli articoli pre-
cedenti, o quando trat-
tasi di reati puniti con
pene corporali in via
principale, non ha
maggiore effetto di una
denuncia.

In tali casi, come an-
che quando non si fosse
potuto effettuare verbale,
si procederà sulla de-
nuncia degli Agenti

forestali e delle Guardie
particolari nelle forme
stabilite nelle leggi di
procedura criminale;

Art. 104.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria sono pure tenuti
di accertare qualunque
reato forestale che sia
venuto a loro cognizione
uniformandosi al disposto
delle leggi di procedura
criminale.

Art. 105.

Nei casi previsti dai due
articoli precedenti, l'im-
putato è sempre sentito
fuori carcere, con sem-
plice sua sottoscrizione
salvo che si tratti di
reato punibile con pena
criminale;

se però il medesimo
non fosse raggiunto dal
l'Ufficio procedente o
essere già stato condan-
nato per altri reati.

126
forestali nei due anni
precedenti, non sarà sen-
tito fuori carcere se
non presterà cauzione.
Art. 106.

La citazione degli imputati
e delle persone civil-
mente responsabili, sarà
fatta a richiesta del-
l'amministrazione fo-
restale rappresentata
avanti il giudice locale.
Da un agente di non
minor grado di quello
di guardia generale senza
pregiudizio del diritto
spettante a tale riguardo
al Pubblico Ministero ed
alle altre parti secondo
le leggi di procedura
criminale.

Art. 107.
Quando l'infrazione sia
stata accertata con
verbale asseverato
dagli agenti forestali
o dalle guardie particolari,

L'atto di citazione dovrà
contenere la copia del
Verbale e dell'atto di ap-
perazione, oltre quanto
altro è richiesto dalle
leggi di procedura cri-
minale in proposito.

Art. 108

Le guardie forestali potranno
nei procedimenti
intentati a nome del-
l'Amministrazione eser-
quire la intimaione
delle citazioni.

Art. 109

Gli Agenti forestali, purché
di grado non inferiore
a quello di Guardiano Generale,
hanno diritto d'intervenire
all'udienza del
Giudice locale e dei
tribunali, di esporre il
fatto e di fare osservazioni
ed istanze.

Egli hanno pure di-
ritto di interporre ap-
pello dalle sentenze

Dei Giudici e Dei Tribunali
nei limiti entro i quali
secondo la legge di
procedura criminale
possono interporre gli
Ufficiali del Ministero
Pubblico, senza pregiudi-
zio dei diritti spettanti
al Ministero pubblico stesso.
Art. 110.

Tutti gli atti già nei giudizi
di prima istanza che in
quelli d'appello, i quali
dovranno significarsi
al Pubblico Ministero,
saranno pure signifi-
cati all'Amministrazione
forestale.

Art. 111.
Le sentenze di condanna
debbono sempre portare
la tassazione delle spese e
dei danni e la confisca
degli oggetti che sono a
questo sottoposti a termini
della presente legge.

Art. 112.

Le disposizioni della legge di procedura criminale sono applicabili ai procedimenti ed ai giudizi per reati specificati nella presente legge, salvo le modificazioni che risultano da questo titolo.

Art. 113.

I tribunali provvedono nel merito anche per le contravvenzioni di competenza dei Giudici Mancamentali, quando vengono portate alla loro udienza.

Art. 114.

Nella spere e multa si imputerà il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati non cadenti in confisca.

Art. 115.

Quanto ai danni portati e liquidati colla sentenza, l'esecuzione si promuove.

alla parte danneggiata.
Trattandosi di danni
arrecati nei bochi: Demu-
niali o comunali, gli
Eattori ripaotono le
pomme aggiudicate a
titolo di danni.

Art 116.

Se la somma fissata nel
verbale a titolo di dan-
ni e' conteptata, chi deve
giudicare la manda ad
accertare, senza sospendere
la pronuncia della
sentenza.

Capo Settimo Delle Oblazioni

Art. 117.

L'azione pubblica per le
infrazioni che importano
periccoli pecuniarie, potrà
essere estinta mediante
il pagamento di una
congrua somma offerta
ed accettata per le dette

perne nella conformità.
Determinata dalla legge,
Art. 118.

Non faranno però annesse
a fare oblazioni.

1.° Coloro che sono con-
siderati reidivi a tenore
dell'articolo 82.

2.° I Deliberatori dei
tagli di boschi comunali
o demaniali per qua-
lunque contravvenzione
commessa, ancorché per
mezzo di loro agenti od
operai nei boschi loro
deliberati.

Art. 119.

L'oblazione sarà fatta in
carta bollata e rimessa
alla segreteria della Corte
tribunale o giudice avan-
ti del quale sarà ver-
tente la procedura.

Il Segretario la trasmet-
terà all'Ufficio forestale
della Provincia e ne
spedirà copia all'oblatoe

129
ove la chieda.

Quando non siano ancora seguiti atti di procedura, l'obblazione potrà essere rinviata direttamente all'Ufficio forestale.

L'obblazione fatta nella debita forma sospende-
rà la procedura, meno
per quegli atti che non
ammettono dilazione.

Art. 120.

Per le infrazioni che impor-
tano pene pecuniarie
non eccedenti le L. 300
l'obblazione sarà accettata,
presso l'ufficio favorevole
del Ministero pubblico e
dell'approvazione della
Deputazione provinciale.

Per le multe eccen-
denti le L. 300, l'obla-
zione sarà approvata
dal Ministero di Agri-
cultura Industria e Com-
mercio.

Art. 121.
Per le cause introdotte
in appello avanti Tribu-
nali superiori, le obla-
zioni saranno accettate
ed approvate in termini
dell' articolo precedente
sull' avviso favorevole del
Magistrato che rappre-
senta il Pubblico Ministero
presso le stesse Corti.

Art. 122.
Nell' oblazione non si in-
tendono compiere né le
spese di processo fatte
prima dell' accettazione
della medesima, né le
indennità dovute alle
parti lese.

Contemporaneamente
al pagamento dell' obla-
zione dovranno essere
pagate le spese di processo.

Art. 123.
L' oblazione non sarà ac-
cettata, se non quando
l' oblatore faccia constare

130
D'aver ottenuta quittance
dal Deaneggiato.

Art. 124.

Legge Il prodotto delle obblazioni sarà
riscosso ed attribuito a norma
di quanto è stabilito per le
pene pecuniarie.

Titolo Sexto //

(Disposizioni generali finali e transitorie)

Art. 125

Nei Circondari dove non
risiede il Prefetto le attri-
buzioni che gli sono date
da questa legge saranno
eseritate dal sotto Prefetto
nei limiti da stabilirsi dal
Regolamento per l'applica-
zione della medesima.

Art. 126.

È stabilita una cattedra di
silvicoltura negli Istituti
tecnicì delle città di
Bologna, Cagliari, Firenze,
Milano, Napoli, Palermo,
Potenza e Torino.

Le condizioni per l'ammissione

allo Studio della silvicoltura
per la durata del corso
e per i relativi programmi
verranno indicate nel rego-
lamento.

Art. 127.

Le persone cui fu affidato
anteriormente alla pro-
mulgazione di questa legge
e senza avere i requisiti
che essa richiede, un im-
piego nell' amministrazione
forestale, potranno essere
mantenute nelle attuali
loro funzioni ed essere
promosse ad altre mag-
giori nella nuova am-
ministrazione, purchè non
vi ostino le incapacità che
la legge 4 marzo 1868 sta-
bilisce per l'espulsione dalla
Milizia nazionale.

Art. 128

Il Ministero è autorizzato ad
ammettere, in via straordi-
naria, in aspettativa ed a
riposo gli impiegati forestali

attualmente in attività di servizio e che non fossero eletti nell' amministrazione provinciale.

Art. 129

Si può a tutto che non sia fatto l'elenco dei terreni di cui all'art. 58 della presente legge, sono proibiti i dispendamenti ed i tagli nei boschi interdetti, ed i disboscamenti e dispendamenti in tutti gli altri, a chiunque essi appartengano, senza speciale autorizzazione della Deputazione Provinciale, la quale non potrà accordarla che previo avviso dell'Ufficio forestale, e ciò sotto le pene stabilite all'articolo 62.

Art. 130

La presente legge avrà effetto in tutto il regno a partire dal

Tabella A

Consiglio superiore forestale

1. Sopra Genle di 1 ^a classe (V. Presid ^e del Consiglio)	8000
3. " " " 2 ^a " a	18000
8. " " " 3 ^a " a	40000
Medaglie di presenza ai seguenti Membri	
2 Configlieri di Stato	
1 Professore di forestale dell' Istituto tecnico della capitale	10000
1 Insi di Agricoltura	
1 Insi di Diritto Civile della R ^a Università	
1 Segretario Capo	Totale L
1 Segretario	
	76000
	6000
	3500

Segreteria

1 Segretario Generale	4000
1 " Capo	5000
2 Capi Sezione	4000
2 Segretari di 1 ^a class	8500
4 Segret di 2 ^a class	3000
4 Applic di 1 ^a class	2200
6 " di 2 ^a class	1800
8 " di 3 ^a class	1500
10 " di 4 ^a class	1200
	82600

82600

158600

Spese diverse

Indennità di giro ai 12 Sopra L4000 L 48000

Totale generale L 206600

133500

mi 12
46

Tabella B.

Ispettori forli di 1 ^a classe	L	4000
Id " " 2 ^a " "		3000
Id " " 3 ^a " "		2400
Guardie Generali di 1 ^a		1800
Id " 2 ^a		1500
Id " 3 ^a		1200
Brigadieri di 1 ^a		1000
Id " 2 ^a		900
Guardaboschi di 1 ^a		720
Id " 2 ^a		600

Indennità di cavallo per quelli che
ne avranno bisogno L 400.

Paese	Popolazione	Superficie Totale in Ettari	Superficie		Totale della superficie boschiva	Rendita mediale per ettaro	Rendita di boschi Demaniali in lire	Spese in lire	Impieghi Numero
			Alf. Amm. in Ettari	Priva in Ettari					
Francia	36,000,000	54,000,000	2,869,256.	6,114,714.	8,983,970	4.355	36,789,500.	14,328,770.	4891.
Prussia	17,000,000	28,104,090.	2,988,263.	3,557,667.	6,545,930.	1.937	24,632,025.	11,832,525.	2877.
Baviera	4,615,748.	7,639,220	1,237,384.	1,238,331.	2,475,715.	4.359	15,925,885.	3,842,610	2323
Wurtemberg	1,690,898.	1,950,825.	398,601.	194,901.	593,502.	4.343.	5,987,925.	3,026,880.	839.
Baden	1,335,952.	1,533,009	163,505.	346,235.	509,740.	5.085.	3,791,467.	1,468,856.	118.
Sassonia	2,122,148.	1,497,219	184,699	273,029	457,728.	3.112.	5,723,070	2,094,011.	350.
Stati Germani	1,155,337.	1,495,619	1,594,454.	813,521	2,407,975.	4.116.	31,855,057.	8,239,811.	3020.
Belgio	4,537,196	2,945,593.	165,466	320,000.	485,466.	4.190.	1,200,000 *	*	*
Regno Italiano	21,894,925	24,650,719.	2,367,591.	1,853,182.	4,220,773.	"	*	760,345.	744.

* Non si conosce

1910

76

A. Riassunto generale delle provincie

Provincie	Superficie totale del suolo	Superficie totale boschive	Rapporto dei terreni boscosi alla superficie totale	Numero della provincia	Numero dei circondari
	Ekari	Ekari	millesimi		
1° Antiche	5878000	1619418	0,275	8	37
2° Lombardo	2140200	415152	0,194	7	25
3° Emilia	2156500	331120	0,154	9	25
4° Marche	1002300	88144	0,088	4	7
5° Umbria	923900	336443	0,364	1	6
6° Toscana	2207100	433836	0,196	7	13
7° Napoli	8811400	926809	0,105	16	56
8° Sicilia	2618200	69868	0,027	7	24
Totali	25737600	4220773		59	193
		Rapporto medio.	0,164		

fig. 10

B. Paragone della solcooltura in diversi Stati europei

Stati	popolazione	superficie ettari
Francia	36.735.619	53.027.891
Prussia	18.500.446	18.019.400
Paesana	46.898.37	76.17.400
Sassonia	17.207.08	19.15.000
Baden	13.692.91	15.28.400
Sassonia	22.252.40	14.98.800
Altri Stati germanici	7.829.879	11.997.239
Belgio	4.931.957	29.45.573
Regno d'Italia	~~25.737.000~~ 21.920.269	25.737.600

Le altre colonne come nella tabella B già citata
pag. 10

pag. 30

C. Riassunto di paragone

136

Stati	abitanti per azione.	Rapporto della superficie bovina alla superficie totale	Superficie bovina per ogni abitante
		million. ⁸	¹³ ettari, on. cent.
Francia	0,69	0,169	0, 24, 46
Prussia	0,66	0,233	0, 35, 38
Baviera	0,61	0,325	0, 52, 79
Wurtemberg	0,89	0,310	0, 34, 49
Baden	0,89	0,333	0, 37, 22
Sassonia	1,48	0,305	0, 20, 57
Altipiani germanici	0,65	0,200	0, 30, 79
Belgio	1,61	0,164	0, 10, 20
Regno italiano	0,85	0,164	0, 19, 25

Progetto univento nella Camera
21. Giugno 1863

Progetto
di
Legge forestale

Capo primo.

Dell' amministrazione forestale.

articolo primo.

Tutti i boschi pubblici sono posti sotto la direzione, amministrazione e custodia del Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio, presso cui verrà stabilita quel personale tecnico amministrativo e sorvegliante che si ravviserà necessario: — nel senso della Legge sono boschi pubblici

1° I boschi demaniali:

2° I comunali:

3° Quelli dei pubblici stabilimenti:

4. delle opere pie:

5. dei corpi amministrati: dei beneficii: delle capellanie tanto ecclesiastiche quanto laicali:

6. Quelli appartenenti alle istituzioni di pubblica carità: e tutti i boschi indistinti coi corpi morali.

^{Quasi fermi}
7. ^{Quelli} ^{finalmente}, dei quali per ragione di pubblica utilità,

articolo secondo.

Gli impiegati per la direzione ed amministrazione saranno nominati dal Re sulla proposta del Ministero d'Agricoltura: gli impiegati per la custodia saranno nominati dal Ministero: tanto per la nomina, quanto per le attribuzioni, doveri e stipendii: di tutti gli impiegati forestali

verranno osservate le disposizioni portate
nel regolamento, che verrà fatto dal ministero d'agri-
cultura ed osservate per decreto regio-
nario.

Lo stipendio di tutti gli impiegati forestali
sarà a carico dello Stato, e godranno indif-
ferentemente delle provvidenze emanate dalle
disposizioni della legge per le pensioni a carico.

Capo secondo.

Della ricognizione e stabilimento
dei boschi pubblici.

Articolo quarto.

Nel termine d'un anno dalla pubblicazione
della presente legge si avvertirà per cura
dell'amministrazione forestale in contraddittorio
con gli interessati la ricognizione e la deli-
mitazione dei boschi pubblici: tutti gli
interessati dovranno presentare all'ammi-
nistrazione forestale una nota particolare-
ggiata dei boschi pubblici da essi posseduti
con tutte le indicazioni che dall'amministra-
zione verranno richieste.

Articolo quinto.

Entro lo stesso termine l'amministrazione
forestale dovrà rimettere al ministero d'agri-
cultura l'elenco dei terreni e boschi dei
privati che per ragioni di pubblica neces-
sità devono essere impropriati e conservati
per essere appropriati a spese dello Stato
e dichiarati demaniali.

articolo sesto.

Per i boschi del privato che per ragione di pubblica utilità vengono in forza della presente legge fatti passare nella proprietà dello Stato, si estenderanno tutti gli incombeni previsti dalla legge 6 aprile 1839 per l'appropriazione forzata.

articolo settimo.

Capo terzo.

Del governo dei boschi pubblici.

articolo settimo.

Tutti i boschi dichiarati pubblici saranno governati economicamente dall'amministrazione forestale a norma d'un piano d'economia per ogni bosco: il piano d'economia stabilirà lo compartimento dei boschi, l'ordine dei tagli, e le norme della coltura. I piani d'economia formati dall'amministrazione forestale saranno comunicati al Ministero d'Agricoltura per la loro approvazione, ed attuazione.

articolo ottavo.

Per passare alla sistemazione e formazione dei piani d'economia, l'amministrazione forestale prenderà colle amministrazioni dei contadini corpi morali ai quali spettano i boschi gli opportuni concerti nel modo che verrà stabilito dal regolamento: ogni atto, contratto, od altra operazione contraria ai piani d'economia saranno nulli di pieno diritto.

articolo nono.

Nel prim' anno d'economia si avrà riguardo
ai contratti anteriori all'attuazione della
presente Legge ed ancora duraturi, i quali
sono mantenuti in vigore secondo le leggi
e rispettivi ^{patti} contratti fino alla durata sta-
bile.

articolo decimo.

Nessuna vendita dei tagli e dei prodotti
aueporri dei boschi pubblici potrà essere
fatta se non è stabilita nel prim' d'economia.
La vendita si farà per pubblici incanto con
quelle formalità e sotto le cautele che
verranno designate dal regolamento.

articolo undicesimo.

I diritti d'uso nei boschi pubblici saranno
regolati a mente dell'articolo 541 del Codice
civile dalla presente legge. Resta vietata
per l'avvenire qualunque concessione di diritti
d'uso nei boschi pubblici: quanto ai diritti
d'uso in ora esistenti dovranno, sotto pena
di decadenza, essere dichiarati coll'appoggio
dei titoli relativi, all'amministrazione forestale
che riconoscerà e constaterà i diritti ne
promuoverà apposito decreto di riconoscimento.
In nessun caso il diritto d'uso basato sulla
consuetudine si avrà come legalmente costituito.

articolo duodecimo.

I diritti d'uso riconosciuti potranno finire:
colarsi o mediante pagamento d'indennità,
o colla cessione in proprietà all'intento d'una

141

parte del bosco gravato dalla servitù: L'op-
tanza per l'affrancamento verrà fatta dalle
rispettive amministrazioni dei corpi morali.
articolo decimotercio.

Le disposizioni speciali relative ai feudi di:
ritta dopo riconquisto verranno stabilite dagli
ispettori provinciali in contraddittorio colle Depu-
tazioni provinciali: queste disposizioni saranno
comunicate al ministero d'agricoltura per
la loro approvazione.

articolo decimoquarto.

Il provento delle vendite dei tagli nei boschi
pubblici e quello dei prodotti ausporii sarà
versato nelle casse erariali, dalle quali verrà
passato nelle mani dei proprietari colla de-
duzione del per cento ritenuto per
sopperire alle spese d'incanto, d'amministrazione,
cura, governo dei boschi e dei loro piani esi-
stenti.

articolo decimoquinto.

Nessun dissodamento si potrà eseguire nei boschi
pubblici se non in forza d'un decreto emanato
dal re sulla proposta del ministro d'agricoltura
sotto pena per coloro che lo avranno ordinato ed
eseguito di L. 300 a 600 per ettare se il bosco
è ceduo; e di L. 500 a 2000 se il bosco è di
alto fusto oppure composto: L'amministrazione
forestale rimetterà a bosco il terreno indebita-
mente dissodato, a spese dei contraventori: le
spese verificate dall'intendente ^{o perito} ripartiranno
dal Direttori demaniali nei modi stabiliti
per le pubbliche imposte.

articolo decimosesto.

Il regolamento stabilirà le particolari disposizioni per la formazione dei debbiti, per lo stabilimento delle fornaci, delle fabbriche di pice, catrame, potassa e degli altri oggetti per quali è necessaria una corpora comparsa e preparazione di legna.

articolo decimosettimo.

L'appropriazione di legna o di altri prodotti nei boschi pubblici costituirà un furto, e sarà punito secondo il prescritto dal codice penale.

Il taglio di piante nei boschi pubblici costituirà una contravvenzione e sarà punito secondo il prescritto della presente legge.

articolo decimottavo.

La pena in cui s'incorre per taglio di piante nei boschi pubblici sarà raggugliata al loro numero, specie e circonferenza come nella

Tabella sotto questo rapporto gli alberi si dividono in due classi: la prima classe comprende le querce, i castagni, i carpini, gli olivi, i frassini, gli aceri, i pini, gli abeti, i larici, la pice, i noci, le robinie, i sorbi, i frassini, i castagni, i platani, e tutti gli alberi da frutto non menzionati; nella seconda classe sono compresi tutti gli altri alberi.

articolo decimonono.

L'estrazione dal suolo dei boschi pubblici di pietra, sabbia, minerale, terra, colle, torba, eriche, ginepro, erbaggi, foglie, coniche, ghiande, faggiuole od altri frutti e semenza dei boschi, sarà considerata come furto e punita giusta il prescritto dal codice penale.

articolo vigesimo.

Saranno applicabili alle pene e condanne portate dalla presente Legge le norme generali sancite dal Codice penale, relative alla proporzionalità delle pene, agli arresti, al carcere preventivo, alla recidiva, alla qualificazione dei fatti, ed alla responsabilità civile del padre, del marito, del tutore, e dei padroni.

Capo quarto.

dei Giudizi e della procedura

articolo vigesimo primo.

Ogni infrazione alla presente Legge sarà giudicata dai Tribunali ordinari: gli agenti forestali hanno specialmente l'incarico di accertare e denunciare le infrazioni: gli agenti forestali hanno il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica: i giudici istruttori ed i giudici di mandamento sono pure tenuti di accertare qualunque reato commesso nei boschi pubblici e denunciato da chiunque o comunque conosciuto pubblicamente.

articolo vigesimo secondo.

Quanto al modo di procedura per i reati commessi nei boschi pubblici, ed all'esecuzione delle sentenze ed agli appelli si osserverà il precepto del codice di procedura criminale.

articolo vigesimo terzo.

Non si accetteranno obblazioni onde transigere sulle infrazioni alla presente Legge, ancorché non importino che pene pecuniarie.

Capo quinto
Disposizioni finali e transitorie.

articolo vigesimo quarto.

La presente Legge avrà effetto a partire
dal in tutte le provincie

del Regno d'Italia.

articolo vigesimo quinto.

Il trasporto dei legnami a galla continuerà
a farsi a norma dei regolamenti in vigore,
finché non venga altrimenti provveduto.

articolo vigesimo sesto.

Sono abrogate tutte le disposizioni dei ma-
sterse forestali che vigevano nelle provincie
che fanno parte del Regno d'Italia, ed è
delegato ad ogni altro provvedimento contrario
alla presente Legge.

146

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

*Sulla proposta del Ministro Segretario di
Stato per gli affari d'Agricoltura Industria
e Commercio*

Abbiamo ordinato ed ordiniamo

*Al Nostro Ministro Segretario di Stato per
gli affari d'Agricoltura Industria e
Commercio è autorizzato presentare al
Parlamento un Progetto di Legge Forestale
e di sostenere la discussione.*

Lorino addì 16 Novembre 1862.

Firmo: Vittorio Emanuele

Controfirm. Depoli